

RISCOSSIONE

Proroga dei versamenti al 16 settembre ma non per tutti

di Sandro Cerato

Special Event

LA SIMULAZIONE DI UN LAVORO DI REVISIONE LEGALE TRAMITE UN CASO OPERATIVO – CORSO AVANZATO

L'articolo 131 della bozza di Decreto "Rilancio" prevede lo **slittamento dei termini di versamento al prossimo 16 settembre 2020**, ma solamente in presenza delle condizioni già dettate in precedenza dagli [articoli 61 e 62 D.L. 18/2020](#) (Decreto "Cura Italia") e dall'[articolo 18 D.L. 23/2020](#) (Decreto "liquidità"). È quanto emerge dalla lettura del citato articolo nella **bozza del Decreto, che a breve dovrebbe essere approvato in via definitiva dal Governo.**

L'articolo 131 del Decreto "Rilancio" si compone di tre commi, il primo dei quali dispone che i versamenti sospesi a norma dell'[articolo 18, commi da 1 a 6, D.L. 23/2020](#) sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il prossimo **16 settembre 2020**, in un'unica soluzione o in cinque rate mensili di pari importo (senza alcun rimborso di eventuali importi già pagati).

È bene osservare che, stante il richiamo, *tout court*, all'[articolo 18 D.L. 23/2020](#) **non sono cambiate le condizioni per accedere alla proroga**, ragion per cui la stessa riguarda le ritenute alla fonte di cui agli [articoli 23 e 24 D.P.R. 600/1973](#), l'Iva e i contributi assistenziali ed assicurativi scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020.

Inoltre, al fine di potersi avvalere della proroga **è necessario eseguire il cd. "test del fatturato"**, verificando che per i mesi di marzo ed aprile 2020 il decremento del fatturato e dei corrispettivi sia almeno pari al 33% (o al 50% per le imprese ed i lavoratori autonomi con ricavi o compensi superiori ai 50milioni nel 2019).

Non è quindi prevista alcuna novità, né per l'ambito oggettivo dei tributi differibili, né per il periodo temporale di riferimento che, come detto, si riferisce solamente alle scadenze dei mesi di aprile e maggio 2020.

In buona sostanza, **ciò che era stato differito al 30 giugno 2020 è automaticamente posticipato al 30 settembre 2020**, senza alcuna apertura per le imprese che, pur in difficoltà, non

verificano il decremento del fatturato.

Il secondo comma proroga al **16 settembre** il termine del versamento, in autoliquidazione, delle **ritenute di cui agli articoli 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973** per le quali i soggetti interessati (lavoratori autonomi e agenti) hanno richiesto la **non applicazione** nel periodo tra il **17 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020**.

In origine il termine di versamento era stato stabilito al 30 giugno 2020 (in unica soluzione o in cinque rate), mentre la norma in esame lo **differisce al 16 settembre** (sempre in unica soluzione o in cinque rate).

Anche con riferimento a tale proroga **non cambiano i presupposti per avvalersi della sospensione** (ricavi e compensi **non superiori ad euro 400.000** nel periodo d'imposta 2019 e **assenza di compensi per lavoro dipendente e assimilato** nel mese precedente).

Il terzo comma, infine, si riferisce ai soggetti di cui agli [articoli 61 e 62](#), ossia rispettivamente alle **imprese operanti nei settori maggiormente colpiti** dall'emergenza e alle **imprese e professionisti con ricavi o compensi non superiori a 2milioni di euro nel 2019**.

Anche per tali soggetti non muta l'**ambito oggettivo del differimento** (ritenute, Iva e contributi) scadenti nel periodo **dal 2 marzo al 30 aprile** per i soggetti di cui all'[articolo 61 D.L. 18/2020](#) (ed Iva del mese di marzo), mentre per le "piccole" imprese di cui all'[articolo 62](#) il differimento riguarda il periodo temporale compreso tra l'8 ed il 31 marzo 2020.

L'**articolo 131, comma 3, prevede uno slittamento dell'originario termine del 31 maggio al 16 settembre 2020**, senza alcuna maggiorazione di sanzioni ed interessi, in unica soluzione o in cinque rate mensili a partire dal 16 settembre 2020.

Anche per tali soggetti, quindi, **non vi è alcuna novità sostanziale** ma solamente una **maggior lasso temporale per procedere ai pagamenti**.